



Università degli Studi di Siena

**REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DEL PENSIONAMENTO VOLONTARIO
ANTICIPATO DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**
(Emanato con D.R. n. 719 del 21 Ottobre 2009)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del pensionamento volontario anticipato, rispetto al collocamento a riposo per limiti di età, dei professori di prima e seconda fascia che siano in possesso dei requisiti di età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbiano maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva.

Art. 2 – Incentivazione

1. Il professore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 può presentare istanza di pensionamento anticipato con le modalità fissate dal successivo art. 3.

2. Dopo l'effettivo collocamento in pensione, con il professore di cui al comma 1 è stipulato un contratto a titolo oneroso, avente ad oggetto la realizzazione di programmi di ricerca, l'effettuazione di compiti organizzativi interni e lo svolgimento di attività didattica, con l'attribuzione di un incarico di insegnamento nel settore scientifico disciplinare cui il professore apparteneva, ovvero in un settore affine.

3. Tale contratto è di durata annuale, ed è rinnovato, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di cinque anni accademici, ferma restando l'impossibilità di protrarne la durata oltre il termine ultimo per il collocamento a riposo per limiti di età.

4. Il corrispettivo complessivamente spettante al professore per l'attività di cui al precedente comma 2, da intendersi al netto degli oneri riflessi a carico dell'Università (lordo beneficiario) e da pagarsi in rate mensili posticipate, è costituito dalla somma:

a) del differenziale annuo tra la retribuzione fissa, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali nonché delle indennità assistenziali, percepita dal professore all'atto della cessazione, e la pensione; tale somma non può comunque essere negativa;

b) di un importo annuo di €25.000, incrementato di €5.000 per ogni anno di rinnovo, quale compenso forfettario per la minore somma percepita a titolo di indennità di fine servizio.

5. Il professore, all'atto della stipula del contratto, può chiedere di ridurre, a partire da un minimo di €5.000, l'importo di cui al comma 4, lettera b), mettendo tale somma a disposizione del fondo per spese di ricerca del Dipartimento cui egli afferiva. Tale quota di riduzione, stabilita dal professore, non è assoggettata ad alcuna ritenuta ed ha lo scopo di riconoscere il diritto al mantenimento dei servizi in godimento al momento del collocamento in pensione (ad esempio: uso dello studio, della casella di posta elettronica, del telefono, del parcheggio, accesso ai laboratori e alle biblioteche d'Ateneo).

Art. 3 – Procedura

1. La procedura ha inizio esclusivamente su istanza dell'interessato, da presentarsi ai competenti uffici di Ateneo entro e non oltre il termine del 1° marzo di ciascun anno, affinché possa essere garantita la corretta programmazione dell'offerta didattica del successivo anno accademico.

2. Dopo che i competenti uffici hanno provveduto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, la Facoltà di appartenenza del professore provvede, nell'ambito della programmazione annuale, ad individuare l'insegnamento da attribuire al richiedente, per un

impegno didattico di almeno sessanta ore, e a determinare tutti gli altri impegni connessi all'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Stipula e rinnovo del contratto

1. La stipula del contratto potrà avvenire solo dopo che il professore interessato sia cessato dal servizio.

2. All'atto di ogni rinnovo annuale, su proposta della Facoltà e col consenso dell'interessato, dovrà essere indicato l'insegnamento da attribuire al richiedente. Contestualmente, su proposta dell'interessato, dovrà essere definita l'eventuale quota di riduzione di cui all'art. 2 comma 5.

3. In caso di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, l'Università potrà invocare gli ordinari strumenti di tutela previsti dal codice civile.

Art. 5 – Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria dei contratti, stipulati con i destinatari degli incentivi ai sensi del presente regolamento, sarà garantita dal bilancio dell'Università, previo riallineamento, nell'ambito della categoria "Spese per il personale", delle risorse da destinare a tale finalità.

2. Il contratto dovrà contenere l'indicazione dell'impegno di spesa assunto a copertura del suo importo complessivo.

Art. 6 – Norma transitoria

1. Per l'anno accademico 2009-2010, le istanze di pensionamento anticipato potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 2009, per consentire l'affidamento degli insegnamenti a partire dal secondo semestre.

2. In deroga alla disposizione sulla durata minima prevista dall'art. 2 comma 3, qualora il richiedente, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, maturi i requisiti per il collocamento a riposo per limiti di età a decorrere dal 1° novembre 2010, al medesimo sarà proposto un contratto di durata inferiore all'anno e di importo proporzionalmente ridotto.

Art. 7 – Ambito temporale di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in via sperimentale in esecuzione delle misure previste dal piano di risanamento 2009-2014, esaurisce i propri effetti il 31 dicembre 2014.

2. E' comunque fatta salva la possibilità di rinnovare, ai sensi dell'art. 2 comma 3, i contratti stipulati durante la vigenza del presente regolamento.

Art. 8 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.